



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

BANDO DI GARA E RELATIVO DISCIPLINARE

OGGETTO: COMUNE DI BISTAGNO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI MICRONIDO COMUNALE. CODICE CIG.:6757224DA2

INFORMAZIONI GENERALI

Ai fini del presente bando e disciplinare di gara si intende per Codice degli appalti e delle concessioni, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura";

per Regolamento il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016).

Le informazioni sotto riportate rispettano l'allegato XIV del D.lgs n.50/2016.

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4, lettera b) del D.LGS. 18/04/2016 N.50.

INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio

Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 (centralino UT) - 770231 -770239 telefax: 0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: lpp.acqui.term@cert.ruparpiemonte.it. Responsabili della CUC dell'Acquese: Ing. Antonio Oddone e Rag. Silvia Trucco.

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA: COMUNE DI BISTAGNO C.F. e P.I.: 00469220065 VIA SARACCO 31 15012 BISTAGNO(AL).

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Ragioneria/Assistenza scolastica Telefono 0144/79106 telefax: 0144/79675, email: ragioneria@comune.bistagno.al.it PEC: comune@pec.comune.bistagno.al.it
Per informazioni di carattere tecnico (capitolato d'oneri) : a) RUP sig.ra BARISONE MIRELLA;

Con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Assistenza Scolastica, nonché RUP del Comune di Bistagno n. 12 del 08/07/2016 e con successiva determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Acquese n.17 del 15/07/2016 è stata indetta la presente gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e di micronido comunale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lett.d, 36 comma 9, 60, 140 e 144 (concessione di servizi sotto soglia comunitaria) del Codice degli appalti e delle concessioni.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Bistagno.

Suddivisione in lotti: NO. A sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016 si precisa quanto segue (motivazione di cui alla determina a contrarre Comune di Bistagno n.12/2016) : Le attività oggetto di concessione sono strettamente correlate fra loro per le modalità esecutive previste per i servizi e per la situazione materiale e giuridica dei luoghi ove si svolgono. Pertanto il Comune di Bistagno ha ritenuto di procedere all'esecuzione della gara per entrambi i servizi in un unico lotto funzionale e prestazionale allo scopo di assicurare la massima efficienza per l'utenza.

La documentazione tecnica prodotta dal Comune di Bistagno è la seguente:

- Capitolato speciale d'Oneri e suoi allegati
- Criteri e Pesi valutazione offerta economicamente più vantaggiosa.

Il luogo di svolgimento del servizio nel suo complesso è il territorio del Comune di Bistagno (AL) mentre il relativo codice NUTS è ITC18 Comune di Bistagno.

Si precisa che :

il capitolato d'Oneri contiene la regolamentazione contrattuale dell'appalto ed illustra quantità e caratteristiche dei due servizi, da intendersi minime ed inderogabili.

Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente bando, dall'allegato capitolato d'oneri e da tutta la documentazione di gara e relativi allegati.

La stazione appaltante non ha elaborato il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze, ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del Comune e quello del concessionario.

RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: L'accesso ai documenti di gara è possibile per via elettronica collegandosi al sito internet del Comune capofila www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita "CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE" presente nella home-page del predetto sito. I documenti di gara possono altresì essere richiesti alla CUC dell'Acquese c/o Comune di Acqui Terme ai punti di contratto sopra indicati.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti, in lingua italiana, sul contenuto della documentazione di gara possono essere richiesti alla centrale unica di committenza via mail o PEC mediante la proposizione di quesiti scritti agli indirizzi sopra evidenziati entro e non oltre tre giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet sopra indicato www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita "CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE" presente nella home-page del predetto sito.

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e smi, questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di: -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio.

I Sig. Operatori Economici, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni di documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito www.comune.acquiterme.al.it e si impegnano pertanto a consultare il predetto sito.

Il bando di gara è stato pubblicato su:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per estratto
- Sul profilo del committente: www.comune.bistagno.al.it
- Sul sito della CUC: www.comune.acquiterme.al.it
- Sui siti ministeriali

1. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE , DURATA E ORDINE DI GRANDEZZA TOTALE STIMATO DEL CONTRATTO.

1.1 NATURA ED ENTITA' DEL SERVIZIO: I servizi oggetto del presente bando rientrano nell'allegato IX del Codice degli appalti e della concessioni. **Trattandosi di concessione di servizi (art. 3, comma 1, lett. vv, D.Lgs. 502016) farà carico al concessionario il rischio operativo di quanto segue:**

– Servizi alberghieri e di ristorazione CODICE CPV 55524000-9 - Servizi ristorazione scolastica categoria di cui all'art.144 del D.lgs n.50/2016: Trattasi della gestione del servizio di refezione scolastica da effettuarsi presso i locali e centro di cottura comunale di Via 8 Marzo a Bistagno con propria autonomia organizzazione di risorse e di mezzi comprendente tutto l'insieme delle attività necessarie all'organizzazione dell'intero servizio come compiutamente descritto nel Titolo I art.1 e seguenti del capitolato d'oneri. Si evidenzia che il Concessionario corrisponderà al Comune la somma di Euro 4.500,00 (quattromila e cinquecento) annuali quale rimborso forfettario per le utenze (luce, acqua, gas) e che il Concessionario dovrà gestire il sistema di raccolta dei dati, di informazione all'utenza e delle modalità tecniche di riscossione delle tariffe, dei solleciti e della gestione degli insoluti.

Il prezzo pasto, unico per tutte le tipologie di utenza e di servizio effettuato, sarà stabilito dall'operatore economico aggiudicatario in sede di gara in base a calcoli di propria convenienza e tutto a suo rischio, restando fisso ed invariabile indipendentemente da qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che il medesimo non abbia tenuto presente per tutta la durata del contratto.

Il prezzo base d'asta è stabilito in **Euro 4,70 oltre IVA** (quattro/settanta) per ogni pasto con una previsione di circa 12.250 pasti l'anno, e quindi per un totale presunto annuo di € 57.575,00 oltre IVA (Euro Cinquantasettemilacinquecentosettantacinque/00).

L'importo presunto complessivo a base d'asta per il periodo di contratto (2 anni) - come specificato all'art. 3 del presente Capitolato - risulta pertanto pari a €. 115.150,00 (Euro Centoquindicentocinquanta/00) oltre IVA con una produzione pasti biennale di n. 24.500.

Il prezzo posto a base di gara comprende tutti i servizi connessi, comprese le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, del presente Capitolato. Il prezzo per ogni tipo di pasto, effettivamente fornito e distribuito, sarà quello fissato in sede di gara al netto dell'IVA, al lordo come già indicato di ogni spesa diretta o accessoria. Tale prezzo si intende anche per pasti nella cui

preparazione si preveda l'utilizzo di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e lotta integrata, di prodotti tipici (STG, DOP e IGP) e tradizionali, di prodotti a filiera corta e a chilometri zero, nonché di prodotti dal Commercio equo e solidale.

L'utenza del servizio di ristorazione è costituita da alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dal personale docente e non docente avente diritto al pasto in quanto addetto alla sorveglianza degli alunni durante la refezione, dal personale ATA in servizio presso le scuole di Bistagno e dal personale dipendente del Comune.

Il Concessionario dovrà impegnarsi, qualora ci sia richiesta, di fornire il pasto ad anziani (ultrasessantenni) residenti sul territorio comunale al costo del buono pasto offerto in sede di gara. I pasti così erogati verranno direttamente pagati dall'utente al Concessionario.

e

- Servizi sociali CODICE CPV 80410000 -1 di cui all'allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016:

Trattasi della gestione di un micro-nido con il numero massimo di 20 bambini, in età compresa tra 3 mesi e 3 anni, istituito dal Comune di Bistagno ai sensi della D.G.R. n. 28 - 9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. Il servizio sarà effettuato, all'interno di una struttura recentemente realizzata, sita in Bistagno – Via 2 Giugno che il Comune concede in gestione al concessionario. Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, l'attività educativa e sociale per la prima infanzia, *(nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara)* le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la fornitura dei pasti, la pulizia delle strutture e gli oneri per la sicurezza, secondo quanto meglio specificato nel capitolato d'oneri al Titolo II art.32 e seguenti.

La remunerazione per l'attività di gestione, scaturente dall'offerta tecnica, dell'asilo nido consiste:

- a) nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;
- b) nel contributo riconosciuto dal Comune che sostiene anche il pagamento delle utenze;
- c) nell'utilizzo gratuito dell'immobile comunale.

Il concessionario può realizzare, disciplinate dal capitolato attività ulteriori in correlazione al servizio affidato purché compatibili e previste nell'offerta tecnica.

Il valore complessivo presunto di questo servizio ammonta ad € 81.180,00 oltre IVA; detto importo è il risultato, per tutto il periodo dell'affidamento del servizio di micronido, della media degli ultimi tre anni, con riferimento al complesso delle prestazioni meglio descritte in capitolato. L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene e pulizia, materiale didattico e ludico necessario, refezione, materiale igienico sanitario (compreso i pannolini) manutenzioni ed ogni altro onere specificato nel capitolato.

Con l'incasso delle tariffe a carico delle famiglie, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio stesso, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il Comune, al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tariffe approvate dall'Amministrazione, corrisponderà al Concessionario, ad integrazione di quanto incassato dalle rette, un contributo per il biennio di concessione pari ad Euro 28.800,00. (€ 1.200,00 per 24 mensilità). **Il contributo non è oggetto di gara.**

Considerata l'attuale situazione di criticità finanziaria esistente a carico degli Enti locali, a causa delle leggi di contenimento della spesa pubblica, il Comune si riserva la facoltà di ridurre, previa accordo

con il Concessionario, l'importo del contributo, di cui al precedente comma. In questo caso sarà possibile una rinegoziazione delle condizioni economiche ed organizzative del presente capitolato (rideterminazione delle tariffe a carico degli utenti).

Con deliberazione della Giunta Comunale di Bistagno nr. 41 del 31.08.2012 sono state approvate le tariffe relative alle rette per il servizio di micronido come di seguito indicate:

<i>TARIFFA FULL-TIME (dalle ore 7:30 alle 16:30)</i>	- € 275,00 per i residenti - € 290,00 per i non residenti
<i>TARIFFA PART-TIME (dalle ore 7:30 alle 13:00)</i>	- € 205,00 per i residenti - € 215,00 per i non residenti
<i>TARIFFA PART-TIME (dalle ore 13:00 alle 16:30)</i>	- € 175,00 per i residenti - € 185,00 per i non residenti

Le suddette tariffe **non** comprendono il costo della somministrazione del pasto. Il costo della refezione a totale carico dell'utente, sarà stabilito dal concessionario in accordo con l'Amministrazione Comunale. Le modalità di riscossione delle rette saranno determinate dal concessionario stesso previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario. Il rischio imprenditoriale di gestione (rischio operativo) grava sul concessionario e, pertanto, nessun adeguamento potrà essere richiesto con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico.

1. 2. DURATA E CONSEGNA ANTICIPATA

La concessione come da Capitolato d'oneri ha inizio il 1 Settembre 2016 (o comunque dall'eventuale successiva data indicata dal Comune) sia per la refezione scolastica, sia per il micronido e terminerà il 31/07/2018 per la refezione scolastica e nell'anno scolastico 2018 per la gestione micronido. A tale proposito si riporta il seguente articolato del capitolato d'oneri:

“ REFEZIONE SCOLASTICA ART.4 Durata della concessione e inizio del servizio: la concessione ha durata di 2 anni scolastici consecutivi a partire dal 01.09.2016 e fino al 31.07.2018”

MICRONIDO art.36: La durata della concessione è stabilita in DUE anni educativi con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017.”

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il servizio nel suo complesso, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice degli appalti e delle concessioni, si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione dello stesso nelle more della sottoscrizione del contratto, previa verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

1.3 PARAMETRI FINANZIARI INFORMATIVI

L'importo complessivo a base di gara della concessione, ai sensi dell'art.167 del D.lgs. 50/2016 è pari a € 196.330,00 IVA esclusa per due anni di affidamento in concessione così ottenuto: *Il valore di cui al*

periodo precedente è stato stimato tenendo conto della remunerazione dei servizi come descritto nelle precedenti disposizioni (Titolo I°- art. 1 per il servizio di refezione pari a € 115.150,00 + Titolo II°- art. 32 per il servizio di gestione del micronido pari a € 81.180,00).

Qualora accadesse che, concluso il periodo di affidamento, l'Amministrazione non riuscisse ad aggiudicare in tempo utile il nuovo affidamento, per fatti e situazioni ad essa non imputabili, sarà prevista una "proroga tecnica" che l'operatore economico aggiudicatario si impegna fin dall'inizio ad onorare e rispettare, fino all'affidamento al nuovo aggiudicatario agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino ad un massimo di mesi sei. Tenendo conto della possibile ed eventuale proroga tecnica di mesi sei ai sensi dell'art.106 comma 11 del Codice il valore complessivo della concessione è pari ad Euro 245.412,00 IVA esclusa.

Si precisa che detti valori si intendono comunque non impegnativi.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui all'allegato IX del Codice dei contratti pubblici D.Lgs.50/2016 pertanto l'appalto rientra tra quelli esclusi parzialmente dall'applicazione delle norme del Codice anzidetto, salvo gli articoli 140 (norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali), n.142 (pubblicazione avvisi e dei bandi), n.143 (appalti riservati per determinati servizi) e n.144 (servizi di ristorazione. Ergo, risulterà applicabile, oltre agli articoli sopra richiamati, la normativa espressamente richiamata nel presente bando/disciplinare di gara, nonché in tutta la documentazione di gara ivi compreso il capitolato d'oneri.

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella "aperta", ai sensi del combinato disposto dell'art.35 comma 1 lett.d) dell'art.36 e dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, mentre il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo codice stesso.

In virtù del comma 9 dell'art.36 (contratti sotto soglia comunitaria) avendo l'Amministrazione di Bistagno optato per la procedura ordinaria nazionale i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 95 del D.Lgs.50/2016, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

3.1 Contratto riservato a lavoratori protetti: NO; la prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: NO.

3.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione alla gara è destinata ai soggetti di cui agli artt. 45 – 48 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di raggruppamenti temporaneo consorzi, nonché alle cooperative sociali e/o consorzi e le cooperative sociali iscritte all'albo regionale che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla gara in oggetto. Nello specifico sono ammessi a partecipare:

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società anche cooperative), di cui alla lettera b) (consorzi tra società cooperati vedi produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577/1947 e smi e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443/1947), e di cui alla lettera c) (consorzi stabili) dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti e delle concessioni;

2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), di cui alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), alla lettera f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33) ed alla lettera g) (gruppo europeo di interesse economico D.lgs n.240 del 23/07/1991), dell'art. 45, comma 2, del Codice degli appalti e delle concessioni,

3) oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8, del Codice degli appalti e delle concessioni.

4) I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell'Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l'esclusione dalla gara** dell'autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45,46 e 48 del Codice degli appalti e delle concessioni nonché dell'art.92 del DPR.n.207/2010.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative sociali dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare in sede di gara, che in caso di aggiudicazione del servizio, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016).

Sono comunque ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale, che in base alla normativa che disciplina la loro attività, siano abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla procedura in oggetto e che non si trovino in nessuna delle cause ostative per contrattare con una Pubblica Amministrazione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa sociale, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, consorzio o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.

I consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016- consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane- e art. 45 co. 2 lett.c) del medesimo decreto-consorzi stabili- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara e:

- in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.

I consorzi stabili sono ammessi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016.

La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si richiama quanto previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .

Si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere come da modello di autocertificazione. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informativo delle Imprese qualificate può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).

3.3 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

A. di ordine generale;

B. di carattere speciale: requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

1. la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992

- n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario);
2. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
 3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266
 6. non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), “*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*” Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;
 7. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
 8. la non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

B. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

b.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE :

- a. E’ richiesta l’**iscrizione** nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con i due servizi oggetto di gara . Per le imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta l’iscrizione agli equivalenti registri europei. (allegato XVI D.lgs n.50/2016) . Per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova. Si precisa che per le cooperative o consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative

istituito presso il ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M.23/06/2004, se trattasi di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nella corrispondente sezione delle cooperative sociali e all' Albo Regionale delle cooperative sociali (legge 381/1991) con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. In caso di RTI anche costituendo, i componenti dovranno, comunque, complessivamente, avere nell'oggetto sociale i servizi di cui al capitolato d'oneri e descritti al precedente art.1.1 del bando di gara.

- b. Possesso della certificazione HACCP;
- c. Disponibilità di un centro di cottura alternativo come da art.28 del capitolato d'oneri.

b.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

- d. Ai sensi dell'art. 83, 1° comma lett. b) e comma 4 del Codice degli Appalti pubblici, i concorrenti dovranno comprovare mediante dichiarazione (redatta ai sensi DPR n.445/2000) concernente il fatturato minimo annuo realizzato negli ultimi tre esercizi (2015/2014/2013) non inferiore al valore presunto della concessione pari ad Euro 196.330,00 *(nel caso di RTI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni)*; nonchè disporre di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di operatori che lavorino con un solo istituto, sarà ammessa una sola dichiarazione dietro presentazione di apposita autocertificazione. Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario ed impresa, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità dell'impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione. *(nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori)*.

N.B: I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti, in relazione ad una costituzione inferiore ai tre anni, potranno avvalersi delle facoltà concesse dal 4° comma dell'art. 86 del D. Lgs. nr. 50/2016.

B.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-ORGANIZZATIVA

- e. Ai sensi dell'art. 83, 1° comma, lett. c) del Codice degli Appalti pubblici e delle concessioni, in aderenza a quanto contemplato nell'Allegato XVII, parte II, lett. a) del citato D. Lgs. nr.50/2016, i Concorrenti dovranno comprovare in uno dei tre anni antecedenti la presente gara di aver posto in essere un **contratto analogo, svolto con buon esito** per la refezione scolastica attestato da altro Ente appaltante (pubblico o privato con chiara indicazione degli importi, periodo di esecuzione , luoghi e destinatari del servizio stesso, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza, o siano state mosse gravi contestazioni e penali), e b) un **contratto analogo, svolto con buon esito** attestato da altro Ente appaltante (pubblico o privato con chiara indicazione degli importi, periodo di esecuzione , luoghi e destinatari del servizio stesso, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza, o siano state mosse gravi contestazioni e penali), per la gestione, in uno dei tre anni antecedenti la presente gara, di un micronido con frequenza di 20 bambini *(nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni)*.

N.B.: Laddove i soggetti economici non siano in grado di dimostrare la sopra indicata capacità tecnica perché di costituzione inferiore ai tre anni, il soggetto potrà dimostrare i requisiti tecnici

relativamente all'arco temporale in cui l'operatore economico è diventato operativo, presentando atti che ne attestino i servizi resi.

- f. adeguato organico comprendente tutte le professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato d'oneri.

3.4 CLAUSOLA SOCIALE: Allo scopo di mantenere la stabilità occupazionale del personale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs.n.50/2016, l'Amministrazione Comunale di Bistagno chiede l'impegno da parte del soggetto aggiudicatario di assorbire il personale attualmente in servizio nel rispetto dei principi dell'Unione Europea.

4. AVCPass

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art.81 D.lgs.n.50/2016, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", come meglio indicato di seguito.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.anac.it, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l'abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite Avcpass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG.6757224DA2 si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell'Acquese provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura di gara.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Determinazione n. 111 del 20.12.2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013) dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016) saranno acquisiti mediante i sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del citato Codice, attraverso il Sistema AVCPass.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Antimafia

Le informazioni antimafia verranno acquisite attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.-CE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema Avcpass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico "alert" la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell'art. 5 della predetta Determinazione n. 111/2012, questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.

5. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' fatto **assoluto divieto** all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti e delle concessioni. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

6. SOPRALLUOGO

Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso le strutture oggetto del servizio. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)-dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa; Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico della CUC dell'Acquese. La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate: giovedì 21/07/2016; giovedì 28/07/2016 e lunedì 01/08/2016

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 0144/770238 (centralino UTM) e confermata via fax al numero 0144/770234, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

7. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA:

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

8. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).

Come previsto dalla Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n.163 del 22/12/2015: Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2016 e secondo le relative istruzioni operative, gli operatori economici che partecipano alla presente gara, sono assoggettati al contributo a favore di detta Autorità. **Per la presente gara è dovuto un contributo a favore dell'ANAC di Euro 20,00 (venti/00 euro).**

9. GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI BISTAGNO.

L'offerta, a pena esclusione, è corredata da **Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 3.926,60 quale 2% del valore della concessione pari ad Euro 196.330,00.** vedi successivo paragrafo CAUZIONE PROVVISORIA.

10. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA LEVI N.12 15011 ACQUI TERME (AL) in qualità di Comune Capofila della CUC dell'Acquese, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/08/2016** apposito plico sigillato contenente l'offerta e la relativa documentazione amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura deve recare all'esterno oltre ALL'INDICAZIONE DEL MITTENTE E L'INDIRIZZO DEL MEDESIMO, la seguente dicitura: "CUC DELL'ACQUESE PER COMUNE DI BISTAGNO. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI MICRONIDO COMUNALE. CODICE CIG.: 6757224DA2. TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12.00 del 05/08/2016 ".In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione, fuori termine, all'Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto – **ore 12.00 del 05/08/2016** farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall'Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.

I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l'apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all'indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all'apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero telefono/fax/posta elettronica/pec). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente: **“A - Documentazione amministrativa”**; **“B - Offerta tecnica-organizzativa”**; **“C - Offerta economica”**.

n.b.: si darà direttamente corso all'esclusione dei Concorrenti nel caso di A) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, come meglio successivamente esplicitato, B) nel caso di NON integrità della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. C) con riferimento ai difetti di sottoscrizione si stabilisce per la presente procedura che la mancata sottoscrizione dell'istanza/dichiarazione, o dell'offerta economica, comporta l'immediata esclusione dalla gara senza la possibilità di applicazione della procedura di regolarizzazione di cui all'art.83 del Dlgs n.50/2016.

a) **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.** La busta “A Documentazione amministrativa che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà essere confezionata e contenere quanto previsto ai successivi paragrafi 10.1 e 10.3.

b) **BUSTA B – OFFERTA TECNICA – ORGANIZZATIVA.** La busta “B Offerta tecnica-organizzativa” che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, **a pena d'esclusione**, l'offerta tecnica redatta in lingua italiana, in carta semplice, e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; il tutto in conformità a quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 10.4**

N.B.: Nella formulazione dell'offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all'offerta economica contenuti nella Busta C) pena l'esclusione dalla gara.

c) **BUSTA C OFFERTA ECONOMICA.** La busta contrassegnata con la lettera “C Offerta economica” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: **l'Offerta economica** in bollo, che dovrà essere redatta in lingua italiana e secondo lo schema allegato datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. **VEDASI SUCCESSIVO PARAGRAFO 10.5**

10.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

- L'allegato A modello di partecipazione debitamente compilato e sottoscritto, con allegato documento di identità del sottoscrittore consente il rilascio delle dichiarazioni ex art.80,83 del Codice dei contratti e delle concessioni, nonché degli altri requisiti e condizioni d'offerta.

- Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, **in carta semplice**, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
 3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 4. (se del caso) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

10.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione.

Contestualmente, il concorrente che ha dato causa alla suddetta mancanza, incompletezza o irregolarità, dovrà pagare in favore della stazione appaltante una sanzione pecuniaria-

SANZIONE PECUNIARIA E CAUSE DI ESCLUSIONE: ai sensi dell'art. 83 D.Lgs.50/2016, la sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della gara e quindi pari ad **Euro 196,33(centonovantasei/33)**.

La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016.

Il pagamento avverrà mediante bonifico a favore del Comune di Bistagno al *codice IBAN IT83 L 0200848010 000001823901* indicando quale causale "Pagamento sanzione ai sensi art.83 comma 9 D.lgs n.50/2016. Procedura gara CIG 6757224DA2.

Si precisa che:

- la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione;

- nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente articolo, ma non applica alcuna sanzione;
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell'ATI determina esclusione dell'intero raggruppamento.

10.3 BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La BUSTA "A"- documentazione amministrativa, sigillata con ceralacca o in modo equivalente, dovrà recare la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La busta A sigillata secondo le su indicate istruzioni deve riportare l'intestazione dell'operatore economico come sopra esplicitato all'art.10. La documentazione amministrativa è composta, **a pena di esclusione**, dalle successive dichiarazioni/certificazioni redatte ai sensi di legge e secondo i modelli appositamente predisposti e dai documenti sotto esposti ed indicati. Per concorrere, tutte le Imprese dovranno presentare la **seguente documentazione**:

a tale proposito si ribadisce che in caso di mancata produzione di alcune delle informazioni e/o elementi richiesti sarà ritenuta irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione della sanzione e della successiva richiesta di regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel precedente paragrafo Soccorso Istruttorio. Pertanto in questi casi l'effettiva esclusione sarà disposta solo nel caso in cui il concorrente non fornisca le integrazioni e/o regolarizzazioni richieste nei termini assegnati e non per la semplice mancanza e/o incompletezza riscontrata nella dichiarazione sostitutiva stessa.

1. Domanda e dichiarazione sostitutiva utilizzando il modulo “Allegato A e sue appendici” redatta in carta semplice datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 con allegata copia di un documento di identità. In caso in cui venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione
2. Capitolato d'oneri siglato su ogni pagina, ad accettazione delle condizioni in esso contenute.
3. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; (qualora trattasi di imprese) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure iscrizione in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera.
4. *certificazione HACCP* in copia;
5. eventuali *copia della certificazione aziendale di qualità* UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati;
6. (se del caso) Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all'art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni di servizio che la stessa assumerà in caso

di aggiudicazione OPPURE (se del caso) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi: l'apposita dichiarazione sottoscritta con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte del servizio che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta da tutte le Società interessate e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, pena l'esclusione.

7. Cauzione Provvisoria a favore del Comune di BISTAGNO: Le disposizioni che seguono disciplinano la garanzia prevista dall'art.93 del D.Lgs. n.50/2016, che costituisce parte integrante dell'offerta. Pertanto la suddetta garanzia è da intendersi elemento essenziale dell'offerta stessa. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € 3.926,60 pari al 2% di Euro 196.330,00 quale importo complessivo concessione a base di gara, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all'art.93 del D.lgs n.50/2016. da prestarsi in uno dei seguenti modi: A) bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria del Comune di BISTAGNO - BANCA UNICREDIT AGENZIA DI BISTAGNO *mediante versamento C/C codice IBAN IT83 L 0200848010 000001823901* specificando al Tesoriere che trattasi di "deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta concessione refezione e micronido CIG: 6757224DA2".

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in contanti) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

B) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nella lettera di invito, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04, e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata separatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto

di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici, prevista dall'art. 45, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, l'importo della garanzia, è ridotto nelle misure ivi indicate per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete per beneficiare delle riduzioni sopra citate devono essere posseduti da tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del d. Lgs. 50/2016, i requisiti per beneficiare delle riduzioni devono essere posseduti in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che siano posseduti dall'impresa/e ausiliaria/e. Le polizze devono essere prodotte, pena l'esclusione, utilizzando gli schemi approvati dal Ministero delle attività produttive con Decreto n. 123 del 12.03.2004. Nel caso di polizza assicurativa, la firma dell'agente assicurativo deve essere, legalizzata (autentica notarile) oppure corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 D. Lgs. 445/2000, attestante l'identità ed il potere di impegnare il soggetto che è stato presentato come garante (compagnia di assicurazione). Nel caso di soggetto delegato dalla società è necessario venga prodotta anche copia della delega stessa. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Infine IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario; nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione come sopra enucleato (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione.

8. Documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. SI RAMMENTA il codice CIG: 6757224DA2.
9. Attestazione di pagamento in originale o in copia autentica di Euro 20,00 a favore dell'Autorità: verrà controllato (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) tramite accesso al SIMOG l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta con quello assegnato alla presente gara.
10. Attestazione in originale di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal RUP del Comune di Bistagno;
11. (se del caso) Documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. (se del caso) la documentazione prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

10.4 CONTENUTO DELLA BUSTA B OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA

Nella busta “**B - Offerta tecnica-organizzativa**” ” deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara, l'offerta tecnica – organizzativa** redatta in carta semplice e dovrà constare della seguente documentazione: **sub 1) una relazione tecnica descrittiva** che illustri per il servizio di refezione scolastica il progetto di impiego ex art.144 sia intermini quantitativi che in termini qualitativi di prodotti a “Km.-zero”, di provenienza locale e di filiera corta; **sub.2 una relazione tecnica descrittiva** illustrante il progetto pedagogico per il servizio di micronido come da capitolato d'oneri al Titolo III art.51 e sub.3 una relazione dove vengono illustrate le migliori ai servizi oggetto di capitolato.

Sub.4 Infine dovrà essere attestata la possibilità di assorbimento del personale attualmente in servizio.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- **le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta- tecnico organizzativa, a pena di esclusione dell'offerta, devono** essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- In caso di aggiudicazione della concessione l'offerta tecnica organizzativa redatta dal concorrente sarà allegata al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini di quanto richiesto, si precisa che l'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante" integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del Codice degli appalti e delle concessioni.

10.5 CONTENUTO DELLA BUSTA C OFFERTA ECONOMICA.

Nella busta C Offerta economica dovrà essere racchiusa, a pena di esclusione, la seguente documentazione (utilizzando l'apposito modulo predisposto) :

a) l' Offerta economica , su carta legale o resa legale, redatta in lingua italiana) dovrà contenere **l'indicazione DEL PREZZO OFFERTO DEL SINGOLO PASTO al netto dell'IVA.**

Sul modulo dell'offerta andranno indicati i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impre inclusi nel prezzo (art.95 c.10 D.lgs n.50/2016).

Non sono ammesse offerte in aumento.

Sarà sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico con allegazione del documento di identità del sottoscrittore. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Instutore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti

Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni e correzioni del ribasso offerto ed in caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in aumento.

N.B.: Si precisa che per quanto concerne il servizio di gestione del micro nido, trattandosi di servizio altamente qualitativo, il Comune di Bistagno ha determinato come fisso ogni elemento economico del servizio medesimo ivi compreso il contributo annuo; la Commissione giudicatrice procederà a valutare unicamente l'elemento qualitativo contenuto nelle Offerte Tecniche.

11. PROCEDURA E MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.lgs n.50/2016**. L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 216 comma 12 del Codice degli appalti e delle concessioni, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente **bando/disciplinare di gara**, mediante il **metodo aggregativo compensatore** di cui all'allegato G al **Regolamento**. Il prezzo offerto deve essere determinato con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara** e deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il **metodo aggregativo compensatore** sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel successivo paragrafo 11.1.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente

11.1 CONTENUTI, CRITERI, PESI, PUNTEGGI E FORMULE DI ASSEGNAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

NON SONO AMMESSE OFFERTE ECONOMICHE IN AUMENTO. SI RIBADISCE CHE NELLA OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA.

Il criterio di aggiudicazione, come già delineato al precedente punto "Aggiudicazione", è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di cento punti e disposti dal Comune di Bistagno nel capitolato d'onere all'art.51.

- | | |
|--|---------------------|
| I. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): | fino a punti 70/100 |
| II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): | fino a punti 30/100 |

Gli elementi qualitativi sono specificati e ponderati come di seguito indicato. La valutazione delle offerte pervenute avverrà in base ai seguenti elementi di valutazione e relativi sotto criteri:

SUB ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTA TECNICA			
	PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE	PUNTI MASSIMI	CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Sub.1	Organizzazione del servizio di refezione scolastica con riferimento alla qualità dei prodotti offerti.	MAX. 25PUNTI	Indicatori: Il punteggio massimo sarà assegnato al progetto che prevede un impiego più elevato, in termini qualitativi e quantitativi, di prodotti a Km.zero, a provenienza locale e di filiera corta.
Sub2	Progetto pedagogico: metodo educativo, organizzazione delle diverse attività con riferimento a spazi e materiali Descrizione di una giornata tipo, della fase di inserimento dei bambini e rapporti con i genitori	MAX 10 PUNTI	
Sub3	Elementi migliorativi e servizi aggiuntivi Descrizione di proposte finalizzate ad un miglioramento del servizio o a nuovi servizi	MAX 15 PUNTI	
Sub4	Gestione del personale impiegato nello svolgimento dei servizi di refezione e di micro nido.	MAX 20 PUNTI	Indicatori: Assorbimento di tutto il personale attualmente in servizio per la refezione scolastica: Punti 10 a chi assume tutto il personale. Punti zero per chi non intende assumere l'intero organico. Assorbimento di tutto il personale attualmente in servizio per il micro nido: Punti 10 a chi assume tutto il personale. Punti zero per chi non intende assumere l'intero organico
SUB ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA			
N.	PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE	PUNTI MASSIMI	CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1	OFFERTA PREZZO	MAX. 30 PUNTI	Vedi formula

Metodo per l'attribuzione dei punteggi:

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo della seguente formula di cui di cui al punto II) dello "Allegato G" del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a) i]$$

nella quale:

- C(a) = indice di valutazione offerta (a)
N = numero totale dei requisiti
W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero a uno
Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i, di natura qualitativa, da inserire sono determinati come segue:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente bando/disciplinare, alle proposte tecniche dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- 3) È attribuito il coefficiente zero con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale).

Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente bando/disciplinare, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, *(per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno)*, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. **riparametrazione** dei punteggi (determina ANAC n.7 del 24/11/2011) assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Per quanto riguarda l'elemento economico di natura quantitativa, sono definiti con il metodo dell'interpolazione lineare ex art.83 del Codice precisamente:

$$V(a)_i = (R_a/R_{max})$$

nella quale:

R_a = valore offerto dal concorrente i -esimo (cioè il prezzo pasto da lui offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara);

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (cioè il prezzo pasto più conveniente offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara).

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo.

Non sono previste soglie di sbarramento.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La commissione giudicatrice successivamente, ai sensi di quanto previsto all'articolo del Codice – ove il punteggio complessivo dell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara procederà alla verifica di congruità dell'offerta anormalmente bassa.

12. PROCEDURA DI GARA

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi Lunedì 08/08/2016 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell'Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico.

Alle sedute pubbliche può partecipare solo una persona: legale rappresentante dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal suddetto legale rappresentante. In caso di intervenuto impedimento le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o ai successivi giorni. Le procrastinate sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore (10.00) del giorno che sarà comunicato ai concorrenti con pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale della CUC .

La Commissione giudicatrice preposta all'espletamento della gara concernente i lavori del presente appalto procede a:

- verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi, l'integrità e la regolarità formale degli stessi e la presenza della dicitura e, in caso di difformità insanabile rispetto a quanto stabilito escludere il concorrente dalla gara;
- aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare, riscontrare la presenza delle buste "A", "B", "C" e procedere all'apertura delle buste;

- In caso di mancata presentazione anche di un solo documento, ovvero in caso di irregolarità o carenze non sanabili, e fermo restando, in tutte le fasi della gara, l'eventuale esercizio della facoltà di cui all'art. 89 del D.lgs n.50/2016, si procederà all'esclusione dell'offerta.
- Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, si procederà all'apertura, prima fra tutte, delle buste A documentazione amministrativa regolarmente presentate da ciascun concorrente, al fine di accertare l'esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti. terminate le suddette operazioni, si procederà, per i soli concorrenti ammessi, all'apertura delle buste B "offerta tecnica-organizzativa" al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione indicata al paragrafo 10.4 del presente bando di gara/disciplinare.
- Successivamente si provvederà a consegnare, alla Commissione Giudicatrice, la documentazione di cui alle Buste B "offerta tecnica-organizzativa", per la valutazione della medesima e l'attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione, ricevuta la documentazione di cui sopra, in sedute riservate attribuirà i punteggi a ciascuna offerta e formerà una graduatoria provvisoria.
- La Commissione avrà facoltà di richiedere ai concorrenti chiarimenti sul contenuto dell'offerta in forma scritta, qualora lo ritenga necessario per la valutazione dell'offerta medesima. Potrà altresì escludere le offerte che risultino tecnicamente inappropriate o di contenuto non conforme alle specifiche tecniche qualitative o funzionali minime poste a base di gara.
- **In una successiva seduta pubblica la cui data e ora verranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito** istituzionale della CUC dell'Acquese e mediante comunicazione a mezzo fax e/o PEC ai concorrenti, presso il suddetto Ufficio si procederà:
 - a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dalla Commissione Giudicatrice;
 - all'apertura, delle buste C "offerte economiche", all'attribuzione, per tutti i concorrenti ammessi, dei punteggi relativi agli elementi di natura quantitativa contenuti nella busta C "offerta economica" secondo la formula richiamata all'art.11;
 - all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in favore del concorrente che abbia presentato tale migliore offerta- valida ed adeguata -.,
- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art.6 bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'AVCP n.111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.
- L'aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Responsabile del Procedimento, coincidente con il Dirigente di settore del Comune per cui si indice la gara, previa verifica sopra indicate.
- Qualora da detta verifica non venissero confermate le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara la centrale unica di committenza procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'incameramento della cauzione provvisoria (riservandosi di applicare quanto previsto dall'art.48 del D.lgs n.163/2006)
- La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà rimborsare al Comune di Bistagno le spese sostenute per le pubblicazioni sulla GURI ai sensi dell'art.216 comma 11 D.lgs n.50/2016.

13. PRECISAZIONI FINALI

1. La CUC, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
2. Ai sensi dell'art.29 del D.lgs n.50/2016 al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso (ex art.120 comma 2bis del codice processo amministrativo) nei due giorni successivi alla data di adozione sono pubblicati i provvedimenti di esclusione e contestuale avviso ai concorrenti ex art.76 comma 3 del Codice.
3. Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione d'offerta.
4. La Stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle offerte presentate può procedere al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel presente invito ai sensi dell'art.48 del D.lgs n.163/2006. NON si procederà alla verifica di cui sopra:a) per le micro, piccole e medie imprese ai sensi del'art.13 comma 4 Legge 180/2011 e smi; b) per gli operatori che abbiano esibito (o autocertificato) le attestazioni di qualificazione SOA immediatamente verificabili mediante collegamento al Casellario informatico dei Contratti Pubblici ex art.7 del Codice Appalti.
5. Procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 30 gg. Internet www.giustiziaamministrativa.it
6. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP/ANAC). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'AVCP ha emesso la "Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012" con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici". L'art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dalla comunicazione del Presidente della AVCP del 12 giugno 2013, prevede che l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS per gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici verrà definito con una successiva deliberazione dell'AVCP. Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito a Sistema nella sezione "documentazione amministrativa". In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la CUC

dell'Acquese, si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. Nel caso in cui la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa, ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo, anche di impedimento tecnico, non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo di tale sistema, il Comune si riserva la facoltà di procedere direttamente alle verifiche di legge e di richiedere ai concorrenti di produrre la relativa documentazione.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all'art.38 Dlgs. n.163/2006. I dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all'art.7 del Dlgs.n.196/2003 citato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco pro-tempore quale Comune capofila della CUC dell'Acquese. Responsabile del trattamento è il responsabile tecnico della CUC.

8. CONTROVERSIE.Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 240 del D. Lgs 163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC

ODDONE Ing. Antonio

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]